



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 PESCOSOLIDO (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - C. F. 00199660606

Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it

E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it

Pec: comunepescosolido@arcmediapcc.it

Prot. N. 3722 del 02.12.2019

Determinazione Paesaggistica n. 12/2019

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 22.01.2004

Sanatoria Edilizia n. 99 del 28.02.1995 - prot. n. 530 – costruzione di una porzione di fabbricato in via Piacenza - Comune di Pescosolido – fg. 17 mapp.le 803

Ditta: CARRAFELLI ANGELO ANTONIO

Via Piacenza
03030 Pescosolido – FR

VISTA la Legge 59/95 “subdelega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1” con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio e gli interventi specificati nell’art. 1, come modificato dalla legge n. 8/2012;

VISTA la determinazione regionale n. B6832 del 28.12.2009, confermata dalla determinazione n. A9739 del 13.10.2011, di “individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”, nella quale risulta inserito il Comune di Pescosolido tra quelli in possesso dei requisiti indispensabili per l’esercizio della subdelega;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici di cui all’art. 134;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1999, n. 4483 con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito territoriale n. 12

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 25.07.2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 200, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31.07.07, n. 41;

VISTA l’istanza prot. n. 2149 del 15.07.2019, con la quale la ditta in oggetto ha chiesto il rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94 secondo la procedura dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 per la Sanatoria Edilizia n. 99 del 28.02.1995 - prot. n. 530 – costruzione di una porzione di fabbricato in via

Piacenza - Comune di Pescosolido – fg. 17 mapp.le 803 in area dichiarata di notevole interesse pubblico
con D.M. 22/05/1985;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 42/04 e dell'art. 11 delle norme del PTPR;

CONSIDERATO che il Comune di Pescosolido, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica ed ha trasmesso la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici in data 15.07.2019 prot. N. 2150, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

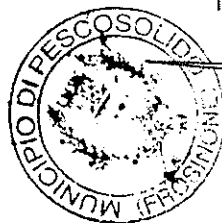
VISTO il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prot. 13732 –PI del 08/10/2019 con esito POSITIVO riportante le seguenti prescrizioni/note:

RILEVATO che le opere per le quali si chiede l'autorizzazione in sanatoria sono risultate conformi alla normativa di tutela paesaggistica e compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo presente nella zona, congrui con i criteri di gestione dell'area coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dall'art. 22 del Testo Coordinato delle NTA del PTP ambito n. 12 e non in contrasto con l'art. 29 delle NTA del PTPR adottato.

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, che sono autorizzate le opere in **Sanatoria Edilizia n. 99 del 28.02.1995 - prot. n. 530 – costruzione di una porzione di fabbricato in via Piacenza - Comune di Pescosolido – fg. 17 mapp.le 803 di proprietà della ditta Carraffelli Angelo Antonio;**

1. *La presente autorizzazione viene rilasciata con l'ottemperanza delle prescrizioni esplicitate in premessa;*
2. *La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico -edilizio;*
3. *Il settore Urbanistico, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, deve accertare la conformità urbanistico - edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura. Il settore urbanistico deve inoltre verificare nel caso di presenza di gravami di usi civici o diritti collettivi sull'area interessata dall'intervento l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituto;*
4. *Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D. Lgs. 42/04;*
5. *La presente determinazione è pubblicata ai sensi dell'art. 146, comma 13 del D. Lgs. 42/04, e della L.R. 13/82; di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;*
6. *Sull'allegata copia del progetto è fatta annotazione degli estremi della presente determinazione;*
7. *Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).*



Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Colaiacovo



**Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo**

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Prot. 13732 P del 08.10.2019

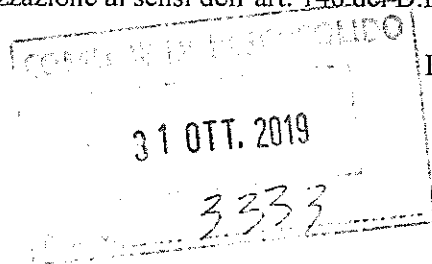
Protocollo n. 10938-A del 01.08.2019
Risposta a nota del 15.07.2019
Protocollo n. 2150

Al Comune di
03030 PESCOSOLIDO (FR)

Al Sig. Carraffelli Angelo Antonio
Via Piacenza
03030 PESCOSOLIDO (FR)

OGGETTO: Comune di Pescosolido (FR);

- Località: Via Piacenza;
- Lavori: Richiesta di concessione in sanatoria n. 99 del 28.02.1995- prot. n530 – costruzione di una porzione di fabbricato, fg 17 mall.le 803”;
- Titolare: Carraffelli Angelo Antonio;
Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004- Parere favorevole



E p.c. Alla **Regione Lazio**

Dir. Reg.le Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti Area
Autorizzazioni Paesaggistiche V A S
Via del Giorgione, 129
00147 ROMA

Con riferimento all’oggetto, in risposta alla nota comunale al margine indicata, assunta agli atti prot. n. 10938 del 01.08.2019, questa Soprintendenza esaminata la documentazione giunta a corredo della suddetta istanza e rilevato che:

L’ intervento ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi dell’ art. 134 comma 1 lett. a) art. 136: D.M., 22/05/1985.

Nel P.R.G. vigente il fabbricato ricade in “Ristrutturazione e completamento B1, art. 12;

Nel P.T.P. N. 12 il fabbricato ricade in zona CE “Perimetrazione delle zone edificate esistenti”, art. 25 delle N.T.A.

Nel P.T.P.R. ricade nel “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”, art. 29 delle N.T.A.

Considerata l’integrazione spontanea giunta in atti il 16.09.2019 prot. n.12519, dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, nella quale il sig. Carraffelli Angelo Antonio in qualità di proprietario dichiara che i lavori eseguiti nell’anno 1993 riguardano lavori di completamento quali tamponature, intonaci ecc., questa Soprintendenza ritiene l’ intervento compatibile ed esprime parere favorevole.

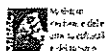
Il presente parere è di esclusiva competenza paesaggistica, fatti salvi i diritti di terzi. In nessun caso la presente autorizzazione paesaggistica costituirà titolo di legittimazione di opere abusive preesistenti, sarà cura dell’amministrazione comunale accertare la conformità urbanistico edilizia delle opere alle vigenti norme urbanistico edilizie e a quelle che disciplinano vincoli di altra natura e verificare nel caso la presenza di gravami di uso civico o diritti collettivi sull’area interessata dall’ intervento. Tale parere non sostituisce autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi di competenza di altre amministrazioni interessate.

Si restituiscono in allegato alla presente, a meno di una copia che viene trattenuta agli atti dell’Ufficio, gli elaborati pertinenti la pratica sopra richiamata debitamente vistati.

Il Responsabile del procedimento
Arch. Esther Angeletti Latini

La Soprintendente
Dott.ssa Paola Refice

F.T I. De Angelis



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
tel. 063265961; fax 063214447; e-mail: sabap-laz@beniculturali.it; pec: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it